

COMUNE DI FONTAINEMORE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVITA' DI ESTETISTA

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le attività di estetista sono disciplinate oltre che dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 e dalle disposizioni del presente regolamento. Tra le attività sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria, in luogo pubblico o privato.

ARTICOLO 2 ATTIVITA' DI ESTETISTA

Con il termine "estetista" si designa l'attività comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

ARTICOLO 3 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

E' istituita una Commissione consultiva per la disciplina delle attività di estetista. Essa è composta dalla Commissione comunale prevista dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970 n. 1142 integrata da un imprenditore estetista designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale.

La designazione dei componenti da parte delle Associazioni Artigiane e dei Sindacati dei lavoratori dev'essere comunicata al Comune entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di omessa designazione di alcuni membri, il Comune provvede direttamente al nomina ed all'insediamento della Commissione, la quale risulta validamente costituita a tutti gli effetti.

La commissione è nominata dalla Giunta Comunale, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

La seduta della commissione è valida se presente un numero di membri pari ad almeno la metà più uno dei componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Funge da Segretario della Commissione un funzionario del comune.

In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive dell'imprenditore estetista il comune provvede alla sua sostituzione, contattando l'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

La commissione esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito:

- 1) Alla redazione del regolamento e sue modifiche;
- 2) Alle domande di autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi e a quelle di subentro o trasferimento di quelli esistenti;

- 3) Il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi;
- 4) l'adozione dei provvedimenti di annullamento, revoca, pronuncia di decadenza delle autorizzazioni;
- 5) Ogni altra questione riguardante la categoria.

ARTICOLO 4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Non è consentito lo svolgimento della attività estetista in forma ambulante.

Tale attività può essere svolta presso il domicilio dell'esercente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal presente regolamento. Detti locali devono comunque essere distinti con ingresso separato dai locali adibiti a civile abitazione e muniti di idoneo servizio igienico.

E' è pure consentito svolgere l'attività, in modo saltuario ed occasionale, a domicilio del cliente, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro e che si dia prova che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.

E' vietato l'esercizio dell'attività senza il possesso di regolare autorizzazione anche se svolta a titolo di "dimostrazione" di prodotti della cosmesi od altro.

Le imprese esercenti l'attività possono cedere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, in assenza dell'autorizzazione amministrativa di cui al D. Lgs. 114/1998.

L'attività di estetista può essere esercitata in forma di imprese individuale o di società nei limiti dimensionali e con i requisiti di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni. Le stesse sono tenute ad iscriversi all'albo regionale delle imprese artigiane.

Ad una stessa impresa individuale avente i requisiti di cui alla Legge Regionale 20 maggio 1986 n. 24 non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi posti in luoghi diversi.

Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla Legge Regionale 20 maggio 1986 n. 24 il numero delle autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

Ad una stessa società non avente i requisiti di cui alla Legge Regionale 20 maggio 1986 n. 24, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale. In questo caso sull'autorizzazione amministrativa dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione dell'azienda.

Ad una stessa persona non è possibile ricondurre più di un'autorizzazione amministrativa.

L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere e parrucchiere, nella medesima sede. In questo caso la superficie minima complessiva dei locali dev'essere di mq. 35, ed a condizione che:

1. le due attività siano svolte in locali separati; la separazione può essere effettuata anche tramite tramezzature di cartongesso fino ad un'altezza di MT. 2;
2. i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio delle rispettive attività.

ARTICOLO 5 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

L'esercizio delle attività di estetista è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco sentita la commissione consultiva istituita, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato il provvedimento motivato di diniego la domanda si intende accolta. Della decisione del Sindaco è data comunicazione all'interessato per mezzo di messo comunale mediante notifica.

Nell'autorizzazione dovranno essere indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario. Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni o eccezionalmente presso il domicilio del cliente devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa autenticata ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

ARTICOLO 6 ACCERTAMENTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento preventivo:

- a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente dei requisiti previsti dalla legge regionale 20 maggio 1986 n. 24. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta in un albo regionale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 08 agosto 1985 n. 443 e all'articolo 4 della legge regionale 20 maggio 1986 n. 24;
- b) della regolare costituzione della società e per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge regionale 20 maggio 1986 n. 24 dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- c) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di estetista, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;
- d) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore dell'azienda e quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 20 maggio 1986, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni, della qualificazione professionale di tutti i soci che esercitano professionalmente l'attività di estetista
- e) della distribuzione degli esercizi a livello territoriale prevista dal successivo articolo 7, punto 1°;
- f) della distanza prevista dal successivo articolo 7, Punto 2° ;
- g) della superficie minima prevista dal successivo articolo 7, Punto 3°;
- h) del possesso dei requisiti di sicurezza statica dei locali che non siano posti al piano terreno.

ARTICOLO 7 CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) La distribuzione degli esercizi a livello territoriale al fine del rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio è determinata ad 1 esercizio ogni 400 abitanti, con l'applicazione di uno scarto per difetto di 50 persone. La determinazione degli abitanti è riferita al 31 dicembre dell'anno precedente la domanda di apertura.
- 2) L'autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi può essere rilasciata a prescindere dalla distanza tra l'esercizio di cui si richiede l'apertura e/o il trasferimento e gli esercizi preesistenti.
- 3) Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per l'apertura e/o trasferimento di esercizi sono fissate in mq. 25 le superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività compresi i locali accessori quali ingressi, servizi, ripostigli ecc.
- 4) Dev'essere inoltre assicurata l'accessibilità ai locali per i portatori di handicap. Per i locali che non sono posti al piano terreno, l'autorizzazione è subordinata all'accertamento da parte dell'Ufficio tecnico comunale, circa il possesso dei requisiti di sicurezza statica. A tal fine si dovrà tenere conto dell'affluenza dei clienti e delle attrezzature installate.

ARTICOLO 8 MODALITA' DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione deve essere richiesta mediante domanda scritta, in competente bollo, indirizzata al Sindaco.

Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione all'ufficio protocollo del Comune.

Nel caso che la domanda fosse presentata incompleta si prenderà per valida la data di ricevimento delle integrazioni a completamento della domanda stessa. Contro il provvedimento di diniego è ammesso il ricorso alla Giunta Regionale nel termine di trenta giorni dalla notificazione, la quale decide in via definitiva sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione, trascorsi i quali il ricorso si intende respinto.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

- a) generalità del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale);
- b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitarsi l'attività (via e numero civico);
- d) se l'attività stessa sarà svolta presso il domicilio dell'esercente o presso enti, associazioni, istituti ed uffici;
- e) se i locali sono posti o meno al piano terreno.

Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

- a) certificato della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore nel caso di società non artigiana, rilasciata dalla competente commissione regionale;
- b) copia autentica dell'atto costitutivo o dello statuto della società depositato o dell'atto costitutivo di società di fatto depositato dall'ufficio del registro.

Nel caso di impresa individuale l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della "qualificazione professionale", qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società o da tutti i soci nel caso di società di fatto. Nel caso di società artigiana ai sensi della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

Nel caso di società non artigiana deve essere invece indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

Dopo l'accoglimento della domanda e prima del rilascio dell'autorizzazione, gli interessati devono esibire:

- a) un documento comprovante la definitiva disponibilità dei locali (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario);
- b) il certificato di autorizzazione sanitaria del Medico di Sanità Pubblica attestante l'idoneità dei locali e delle attrezzature.

La documentazione dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di rilascio dell'autorizzazione pena l'archiviazione della domanda stessa.

Ottenuta l'autorizzazione si dovrà produrre al competente ufficio comunale, il certificato d'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o Registro Imprese per le imprese non artigiane;

La mancata presentazione della suddetta documentazione comporta la decadenza dell'autorizzazione.

ARTICOLO 9 TRASFERIMENTI - SUBINGRESSI

Le ditte che intendono trasferire la loro attività in altri locali dovranno presentare apposita domanda prima di effettuare qualsiasi trasferimento.

L'autorizzazione in questo caso è subordinata all'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, alle distanze minime tra esercizi ed alle superfici minime.

Nel caso in cui il richiedente in possesso della qualificazione professionale succeda ad un'attività esistente e regolarmente autorizzata, dovrà ottenere dal Sindaco una nuova autorizzazione allegando alla domanda di cui all'articolo 8 copia del contratto di cessione dell'azienda.

In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, gli eredi o aventi diritto potranno trasferire immediatamente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma. La qualità di erede o aventi diritto dovrà essere dimostrata contestualmente alla presentazione della domanda.

In caso di invalidità, di decesso o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo regionale di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato e l'attività venga svolta da personale qualificato.

Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non provi di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla legge regionale 20 agosto 1993, n. 63.

ARTICOLO 10 AUTORIZZAZIONE: SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA

L'autorizzazione comunale per estetista potrà essere sospesa qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni di cui al presente regolamento e alle disposizioni vigenti in materia.

La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora:

- a) vengano meno i requisiti soggettivi o oggettivi che ne hanno determinato il rilascio o non sia stata presentata la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente articolo 8;
- b) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
- c) sospensione dell'attività per oltre tre mesi senza il preventivo benestare dell'autorità comunale.

Il Sindaco può per comprovate necessità o per altri gravi motivi prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio. I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro sessanta giorni.

E' fatto obbligo di dare preventiva comunicazione al Sindaco, nel caso di sospensioni temporanee dell'attività per un periodo superiore a 10 giorni e fino a trenta.

Per periodi superiori a trenta giorni il Sindaco può autorizzare la sospensione dell'attività fino a 3 mesi eventualmente prorogabili di ulteriori 3 mesi, su richiesta dell'interessato, per motivi di necessità o per altre gravi ragioni da documentare.

La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro il termine di 30 giorni dalla data di cessazione, restituendo l'autorizzazione formale in atto.

ARTICOLO 11 IDONEITA' IGIENICO-SANITARIA DEI LOCALI , DELLE ATTREZZATURE

- 1) I locali adibiti all'attività di cui al presente regolamento devono corrispondere alle seguenti condizioni igienico-sanitarie, salvo diverse o particolari valutazioni del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L.:
 - a) avere un'altezza come stabilito all'articolo 27 del Regolamento Edilizio Comunale, essere igienicamente idonei, essere normalmente dotati di illuminazione e bene aerati;
 - b) i pavimenti e le pareti fino all'altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa e di facile esecuzione;
 - c) i servizi igienici interni all'edificio in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort, sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. I servizi inoltre non possono presentare l'entrata diretta nel locale di lavoro o di attesa senza l'interposizione di una antilatrina;
 - d) gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa ed in particolare devono essere certificati con apposita dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;
 - e) devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale simile dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura; tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto;
 - f) devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti a perfetta tenuta per la raccolta dei rifiuti;
- 2) Gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido cambio d'aria.
- 3) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso e al numero di lavoranti, nonché di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.
- 4) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione.
- 5) Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza di tutte le norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale strumenti taglienti e/o aghi. Tali precauzioni hanno anche lo scopo di impedire la trasmissione e la diffusione di agenti patogeni ecc.. e devono essere rispettate anche dal personale dipendente:
 - a) l'esercizio ed i locali annesso devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
 - b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro in modo da poter notare lo stato di pulizia;
 - c) per ogni nuovo cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
 - d) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili, NON possono essere servite;
 - e) la strumentazione occorrente per lo svolgimento dell'attività, deve essere disinfettata e, ove occorra, sterilizzata: deve essere data priorità all'utilizzo di strumentazione monouso.
- 6) La dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali deve essere richiesta oltre che per l'apertura di nuovi esercizi per il subentro e per il trasferimento di quelli esistenti ed ogni qualvolta vengono a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate. Il personale di vigilanza del servizio di Igiene e Sanità Pubblica potrà comunque effettuare periodiche ispezioni al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche di idoneità.

ARTICOLO 12
ORARI DI APERTURA E CHIUSURA ESERCIZI
CALENDARIO -TARIFFE - ESPOSIZIONI OBBLIGATORIE

I negozi di estetista debbono osservare l'orario di apertura e di chiusura settimanale che viene determinato da ciascuna impresa, entro i seguenti limiti:

- Apertura antimeridiana: non oltre le ore 10.00
- Chiusura serale: non oltre le 21.00

garantendo il servizio al pubblico nell'orario compreso tra le ore 10.00 e le ore 12.00 e tra le ore 16.00 e le ore 18.00.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre il limite di orario.

L'orario settimanale di apertura ed ogni sua variazione, deve essere comunicato al Sindaco.

Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico negozio o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari delle autorizzazioni devono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico.

I giorni di chiusura settimanale sono, nel rispetto delle norme di legge vigenti, scelti liberamente del titolare dell'autorizzazione, con l'obbligo di comunicazione al Sindaco.

Le tariffe saranno stabilite dalle organizzazioni sindacali di categoria.

In ogni esercizio è obbligatoria l'esposizione al pubblico, in modo ben visibile, di:

- Autorizzazione amministrativa;
- Le tariffe delle prestazioni professionali praticate;
- Orario con l'indicazione dei giorni di apertura settimanale.

ARTICOLO 13
CONTROLLI E SANZIONI

Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

ARTICOLO 14
ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, è pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio comunale ed entra in vigore il giorno della pubblicazione della delibera che lo approva.

INDICE

Articolo	1	Oggetto del Regolamento
Articolo	2	Attività di estetista
Articolo	3	Commissione consultiva comunale
Articolo	4	Modalità di svolgimento dell'attività
Articolo	5	Autorizzazione amministrativa
Articolo	6	Accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione
Articolo	7	Criteri per il rilascio delle autorizzazioni
Articolo	8	Modalità di rilascio dell'autorizzazione
Articolo	9	Trasferimenti - Subingressi
Articolo	10	Autorizzazione: Sospensione, Revoca, Decadenza
Articolo	11	Idoneità Igienico - sanitaria dei locali, delle attrezzature
Articolo	12	Orari di apertura e chiusura esercizi - Calendario - Tariffe - Esposizioni obbligatorie
Articolo	13	Controlli e sanzioni
Articolo	14	Entrata in vigore del presente regolamento.

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 30/06/2005